
 Codice Autonomia n.109	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE «Leonardo da Vinci» Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado – 84062 Olevano sul Tusciano (SA) –	
Codice Fiscale: 80025740657	Sito internet: www.icolevanost.edu.it	Codice meccanografico: SAIC86400A
Telefono: 0828 307691	E-mail: saic86400a@istruzione.it	Codice Unico Ufficio: UFXNNO
Tel/Fax: 0828 612056	P.E.C. : saic86400a@pec.istruzione.it	Indirizzo: Via Leonardo da Vinci, 17

Ai Genitori

Ai Docenti

Al personale ATA

Al DSGA

Sito/Registro elettronico

E pc al Signor Sindaco del Comune di Olevano s/T

Ai pediatri del Comune di Olevano s/T

dott. Campione e dott. Ferrara

Oggetto: vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione ai sensi del novellato art. 114 del Testo Unico come da D.L. n. 123 del 15 settembre 2023 "DECRETO CAIVANO"

Il Dirigente Scolastico

Visto Il decreto Legge 123 approvato dalla Camera dei Deputati l'8 novembre 2023 "Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale" cosiddetto decreto Caivano;

Vista la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 14 novembre 2023, della Legge 13 novembre 2023, n. 159 di conversione in Legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 recante "misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale";

Vista la nota dell'USR Campania n. 4685 del 24 gennaio 2024;

COMUNICA

che la legge in oggetto ha sostituito l'art. 114 del Testo Unico della Scuola (D.lgs. 297/94) con una nuova disciplina sulle disposizioni legislative ai fini della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione.

L'articolo 12 del DL 123/2023, sul quale si richiama la massima attenzione del personale scolastico, dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale, prevede specifiche norme:

- a) dispone la sostituzione integrale dell'art. 114 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 - Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
- b) definisce nuovamente la disciplina sull'esercizio dei poteri dei sindaci e dei dirigenti scolastici, ai fini della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

- c) prevede un inasprimento delle pene verso i responsabili dell'adempimento dell'obbligo scolastico, ossia i genitori del minore o gli esercenti la responsabilità genitoriale;
- d) reca novelle a disposizioni del decreto-legge n. 48 del 2023, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, in materia di assegno di inclusione, introducendo, in primo luogo, la fattispecie della esclusione dal diritto al beneficio del nucleo familiare in caso di mancata documentazione dell'adempimento dell'obbligo di istruzione dei componenti minorenni del nucleo medesimo e, in secondo luogo, la fattispecie della sospensione del beneficio, in caso di condanna definitiva per il delitto di inosservanza dell'obbligo di istruzione dei minori, fino alla ripresa della regolare frequenza scolastica del minore, documentata con certificazione rilasciata dal dirigente scolastico.

Il testo di legge prevede che il Sindaco, mediante accesso all'Anagrafe Nazionale dell'Istruzione (ANIST), individui i minori non in regola con l'obbligo di istruzione e ammonisca senza ritardo il responsabile dell'adempimento dell'obbligo medesimo invitandolo ad ottemperare alla Legge.

*Nelle more dell'attivazione dell'ANIST, il dirigente scolastico cura la trasmissione al sindaco, entro il mese di ottobre, dei dati relativi ai minori, soggetti all'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, regolarmente iscritti presso le proprie istituzioni scolastiche **non frequentanti**.*

*Il dirigente scolastico, inoltre, è tenuto a verificare la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, **individuando quelli che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi**.*

Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge.

Si ricorda che costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.

In caso di violazione dell'obbligo di istruzione il sindaco procede ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale se la persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo, previamente ammonita, non provi di procurare altrimenti l'istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione o non ve lo presenti entro una settimana dall'ammonizione.

Parimenti il sindaco procede ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale in caso di elusione dell'obbligo di istruzione.

Il personale docente con incarico di coordinatore di classe, pertanto, avrà cura di monitorare la regolarità della frequenza delle alunne e degli alunni e **nel caso di assenze “senza giustificati motivi” per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi**, darà immediata comunicazione al Dirigente scolastico per l'attivazione degli adempimenti previsti dalla legge. Il Dirigente scolastico provvederà ad avvisare gli esercenti la responsabilità genitoriale con apposita comunicazione.

Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il Dirigente scolastico, segnale l'alunno al Comune di riferimento per gli adempimenti di competenza.

In ogni caso, **costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi**.

Per opportuna conoscenza si fa presente che:

per la mancata iscrizione o mancato adempimento

La persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione già ammonita dal Sindaco per ottemperare alla legge, che non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una

scuola del sistema nazionale di istruzione, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a due anni.

per l'elusione dell'obbligo

La persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, già ammonito dal Sindaco per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo di istruzione, il quale non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o **non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi**, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a un anno.

Si invitano, pertanto, i genitori a controllare le assenze dei propri figli e a giustificarle senza indugio.

- Per dare seguito all'attuazione della legge, i docenti coordinatori di classe controlleranno le assenze degli alunni della propria classe e, nel caso di assenze "non giustificate con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi," per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, darà immediata comunicazione al Dirigente scolastico che procederà ad attivare gli adempimenti di legge.
- Il personale di segreteria seguirà la procedura per la segnalazione di alunni inadempienti all'obbligo scolastico.

Si allega nota USR del n. 4685 del 24 gennaio 2024 con relative schede di segnalazione.

Si confida nella collaborazione di tutta la comunità scolastica.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Viviana Mangano
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93.*